Ministero delle Finanze Segretariato generale Ufficio per l'informazione del contribuente

una guida per utilizzare al meglio tutte le agevolazioni e le altre opportunità messe a disposizione dei contribuenti in questi ultimi anni

FISCALI PER I DISABILI

le agevolazioni per l'acquisto di mezzi di locomozione

l'esenzione dal bollo e dalle imposte di trascrizione

la detrazione maggiorata delle spese sanitarie

acquisto di sussidi tecnici ed informatici



Con la legge collegata alla finanziaria 2000 (articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342), e poi con la finanziaria 2001 (articoli 30, 31 e 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388), sono state ampliate e riordinate le agevolazioni fiscali per i disabili.

Nel testo che segue sono esposte in dettaglio le istruzioni per poter utilizzare al meglio tutte le agevolazioni previste.

Sommario

Agevolazioni per il settore auto	
ı. Per quali veicoli	2
2. Per quali disabili	2
3. La detraibilità delle spese ai fini Irpef	3
4. Le agevolazioni Iva	4
5. L'esenzione permanente dal pagamento del bollo	5
6. L'esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà	7
7. Diritto alle agevolazioni per il familiare	7
8. La documentazione	7
9. Regole particolari per disabili con ridotte capacità motorie	9
Categorie di veicoli agevolabili	13
Le altre agevolazioni	
ı. La detrazione Irpef del 19%	14
2. L'aliquota Iva agevolata per ausili tecnici e informatici	16
3. Non vedenti	17
4. Barriere architettoniche	18
5. Successioni e donazioni	19
Presentazione dell'istanza e autocertificazione	
ı. L'autocertificazione delle condizioni personali	20
2. La possibilità di presentare la domanda rimanendo a casa	20
3. Impossibilità o incapacità di sottoscrivere	21
Formulari	23
Per saperne di più	32



Quali sono le agevolazioni

In base al recente riordino della normativa, le principali agevolazioni sono:



- per i mezzi di locomozione (auto e motoveicoli)
 - la **possibilità di detrarre** dall'Irpef il **19% della spesa** sostenuta per l'acquisto
 - l'Iva agevolata al 4%
 - l'esenzione permanente dal pagamento del bollo auto
 - l'esenzione dall'imposta di trascrizione al Pra



- per gli altri mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici
 - la **possibilità di detrarre** dall'Irpef **il 19% della spesa** sostenuta per l'acquisto
 - l'Iva agevolata al 4%.



Le agevolazioni per il settore auto

1. Per quali veicoli

Le agevolazioni previste per il settore auto possono essere riferite a seconda dei casi (vedi la tabella di pag. 13) oltre che agli autoveicoli anche a:

- motocarrozzette
- autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile
- autocaravan (solo per la detrazione Irpef del 19%).

2. Per quali disabili

La legge "collegata" alla Finanziaria 2000, la stessa Finanziaria 2000 e la Finanziaria 2001 hanno notevolmente esteso l'area dei disabili che hanno diritto alle agevolazioni per il settore auto.

In particolare, in base a questi provvedimenti sono ora ammessi alle agevolazioni anche le seguenti categorie di disabili:

- 1. non vedenti e sordomuti.
- 2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento
- 3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni.

Per tutte queste categorie di disabili il diritto alle agevolazioni spetta, per espressa disposizione di legge, senza necessità che l'auto sia adattata.

In particolare i disabili di cui al punto 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione. Pertanto nell'ambito di questa categoria rientrano anche i disabili con impedite o ridotte capacità motorie che risultino affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione come sopra precisato. Questi disabili, che in base alla precedente normativa erano stati ammessi a fruire delle agevolazioni auto a condizione che il veicolo venisse appositamente adatta-

Secondo il Ministero della Sanità i disabili di cui ai punti 2 e 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92. Situazione che si ha quando la minorazione fisica. psichica o sensoriale abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

La condizione di handicap grave deve essere certificata con verbale dalla Commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992, istituita presso la ASL.

to, ora possono fruire di queste agevolazioni **senza più obbligo di adattamento**.

Viceversa, per i disabili con ridotte capacità motorie che però non risultino, contemporaneamente, "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione", il diritto alle agevolazioni non viene ovviamente a cessare (obiettivo dei provvedimenti citati era infatti quello di estendere le agevolazioni in favore dei disabili, non certo di sopprimerle) ma continua ad essere *condizionato all'adattamento del veicolo*.

Nel seguito di questo capitolo esporremo dapprima le agevolazioni che si riferiscono alla generalità dei disabili, e successivamente daremo le indicazioni riguardanti i disabili affetti da ridotte capacità motorie ma non da grave limitazione della capacità di deambulazione, per i quali continua a valere il requisito dell'adattamento.

 La detraibilità ai fini Irpef delle spese di acquisto e per riparazioni



Le spese riguardanti **l'acquisto dei mezzi di locomozione** dei disabili danno diritto a una detrazione di imposta pari al 19% del loro ammontare.

Per mezzi di locomozione s'intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi. La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio e *nei limiti di un importo di 35 milioni*. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, a condizione che il primo veicolo beneficiato risulti cancellato dal Pra. In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta, sempre entro il limite di 35 milioni, al netto dell'eventuale rimborso assicurativo.

Si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno, ovvero si può optare, alternativamente, per la ripartizione della stessa in quattro quote annuali di pari importo.

Spese per riparazioni

Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione **spetta anche per le riparazioni**, escluse quelle di ordinaria manutenzione. Sono esclusi anche i costi di esercizio quali il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante.

Intestazione del documento comprovante la spesa Anche in questo caso la detrazione ai fini Irpef spetta per una sola volta nel corso del quadriennio.

Se il disabile è titolare di redditi propri per un importo superiore a lire 5.500.000, il documento di spesa deve essere a lui intestato. Se, invece, il disabile è fiscalmente a carico, il documento comprovante la spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulta a carico.

4. Le agevolazioni

È applicabile l'Iva al 4 per cento, anziché al 20 per cento, all'acquisto di autovetture, aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuove o usate.

L'aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico (o per prestazioni effettuate nei loro confronti). Restano pertanto esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli, anche se specificamente destinati al trasporto di disabili, intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati.

L'Iva ridotta per l'acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni, salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia stato cancellato dal Pra.

Gli obblighi dell'impresa



L'impresa che vende veicoli con applicazione dell'aliquota agevolata deve:

- emettere fattura (anche quando non richiesta dal cliente) con l'annotazione che si tratta di operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000. Nel caso di importazione gli estremi della legge 97/86 vanno riportati sulla bolletta doganale;
- comunicare all'ufficio Iva (ovvero all'Ufficio delle entrate,

ove istituito) nella cui circoscrizione risiede l'acquirente, la data dell'operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici dell'acquirente stesso. La comunicazione va eseguita entro il termine di trenta giorni dalla data della vendita o della importazione.

5. L'esenzione permanente dal pagamento del bollo

L'esenzione dal pagamento del bollo auto si applica ai veicoli indicati nel paragrafo 1, con i limiti di cilindrata previsti per l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata (2000 centimetri cubici per le auto a benzina e 2800 centimetri cubici per quelle diesel).



L'esenzione spetta sia quando l'auto è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.

L'ufficio competente



L'ufficio competente ai fini dell'istruttoria di nuove pratiche di esenzione dal bollo auto è l'Ufficio delle entrate o, dove questo non è ancora istituito, la Sezione staccata della Direzione regionale delle Entrate. Tuttavia, ciascuna regione ha la possibilità di stabilire la gestione diretta, tramite i propri uffici, di questo tipo di agevolazione. In tal caso, la struttura competente cui il disabile dovrà rivolgersi è l'Ufficio Tributi dell'ente Regione. Nelle Provincie di Trento e Bolzano la competenza è dell'ente Provincia.

Se il disabile possiede più veicoli, l'esenzione spetta per un solo veicolo che potrà essere scelto dal disabile. La targa dell'auto prescelta dovrà essere indicata al competente Ufficio delle entrate o Sezione staccata della Direzione regionale, al momento della presentazione della documentazione.

Restano esclusi dall'esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (come enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera), anche se adibiti al trasporto di disabili.

Quello che deve fare il disabile per ottenere l'esenzione dal bollo

Il disabile che ha fruito dell'esenzione deve, per il primo anno, presentare o spedire per raccomandata AR all'Ufficio delle entrate, se già istituito (o alla Sezione staccata della Direzione regionale competente), la documentazione indicata più avanti, nell'apposito paragrafo, eventualmente **utilizzando lo schema riportato tra i formulari**.

La documentazione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento non effettuato a titolo di esenzione (un eventuale ritardo nella presentazione dei documenti non comporta, tuttavia, la decadenza dall'agevolazione).



Le Direzioni regionali o gli Uffici delle entrate, all'atto dell'accettazione della richiesta, sono tenuti a trasmettere al sistema informativo dell'Anagrafe tributaria i dati contenuti nella richiesta stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente risulta fiscalmente a carico). Gli uffici finanziari sono tenuti a dare notizia agli interessati sia dell'inserimento del veicolo tra quelli ammessi all'esenzione, sia dell'eventuale non accoglimento dell'istanza di esenzione.

In quest'ultimo caso, per tutte le richieste di esenzione fatte ma poi respinte dall'Ufficio, quando sussistevano "obiettive condizioni di incertezza" circa la spettanza del diritto, gli uffici finanziari dovranno comunicare all'interessato che questi potrà pagare il bollo auto e relativi interessi, senza applicazione di sanzioni, entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione del diniego.

Decorsi i 30 giorni scatterà l'applicazione delle sanzioni.

L'esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a rifare l'istanza e ad inviare nuovamente la documentazione.

Dal momento in cui vengono meno, però, le condizioni per avere diritto al beneficio (ad esempio, perché l'auto viene venduta), l'interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l'esenzione (si veda il modulo riportato tra i formulari).

N.B. Non è necessario esporre sul parabrezza dell'auto alcun avviso circa il diritto alla esenzione dal bollo.

6. L'esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà

Parallelamente all'esenzione dal bollo, i veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili appartenenti alle categorie sopra indicate (con esclusione, però, di non vedenti e sordomuti) sono esentati anche dal pagamento dell'imposta di trascrizione in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà.

Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al Pra di un'auto nuova, sia nella trascrizione di un "passaggio" riguardante un'auto usata.

Per quanto riguarda le condizioni per avere titolo all'agevolazione valgono le regole indicate nei paragrafi precedenti. L'esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico.

Per la richiesta di esenzione presso l'ufficio del Pra può essere utilizzato lo stesso modulo del bollo auto (allegato tra i formulari).

7. Diritto alle agevolazioni per il familiare

Potrà beneficiare di tutte le agevolazioni previste per il settore auto (e cioè, ai fini Irpef, Iva e bollo auto) anche un familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse del disabile, a condizione che questo sia da considerare a suo carico ai fini fiscali. Per essere ritenuto "a carico" del familiare il disabile deve avere un reddito complessivo lordo annuo non superiore a 5,5 milioni di lire. Superando questo tetto è necessario, per poter beneficiare delle agevolazioni, che i documenti di spesa siano intestati al disabile (e non al suo familiare). Tuttavia, ai fini del limite dei 5,5 milioni, non si tiene conto dei redditi esenti, come a esempio le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), gli assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili.

documentazione

Per le categorie di disabili che hanno diritto alle agevolazioni auto senza necessità di adattamento, la documentazione che deve essere prodotta per attestare il diritto alle agevolazioni è:

- la certificazione attestante la condizione di disabilità, in particolare
 - per non vedenti e sordomuti: certificato di invalidità che



- attesti la loro condizione, rilasciato da una commissione medica pubblica
- per disabili psichici: verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3, dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivate da disabilità psichica e certificazione che attesti il diritto a fruire dell'indennità di accompagnamento (di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988) emesso dalla Commissione a ciò preposta (Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n. 295 del 1990)
- per disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputati, verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della legge n.104 del 1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3, dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

Per quanto riguarda la possibilità di autocertificare le proprie condizioni personali si veda il capitolo IV.

In caso di auto intestata a un familiare:

• fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell'intestatario dell'auto, ovvero autocertificazione in tal senso.

Ai soli fini dell'agevolazione Iva va aggiunta: dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato.

Nell'ipotesi di acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal pubblico registro automobilistico.

9. Regole particolari per disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione Come illustrato più sopra, alle persone pluriamputate o la cui disabilità motoria comporti una grave limitazione nella capacità di deambulazione è consentito di accedere alle agevolazioni sui veicoli a prescindere dall'adattamento del veicolo se versano nella condizione di "particolare gravità" prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92. Nel caso, invece, che queste condizioni personali non si configurino, ma sussista comunque la disabilità motoria, gli interessati sono ammessi alle agevolazioni auto a condizione di utilizzare veicoli adattati.

In questi casi non è però necessario che il disabile fruisca dell'indennità di accompagnamento.

Ai sensi dell'articolo 3, della legge 104/92, per disabile secondo la definizione generale, contenuta nel comma 1 dello stesso articolo 3, deve intendersi "colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

La specificità richiesta, in questi casi, ai fini dell'agevolazione fiscale è dunque solo nel carattere "motorio" che deve avere l'handicap. Per cui vi potrà essere diritto alle agevolazioni anche senza che sia accertata la necessità dell'intervento assistenziale "permanente", previsto, invece, per situazioni di particolare gravità.

La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica presso la ASL o anche da parte di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità.

Per quanto riguarda la possibilità di autocertificare le proprie condizioni personali si veda capitolo IV e la modulistica nei formulari

Per quali veicoli

Purché i veicoli siano adattati, i disabili con ridotte capacità motorie ma non affetti da gravi limitazioni alla capacità di deambulazione possono godere delle agevolazioni su:

auto;

- motocarrozzette;
- autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile;
- autocaravan (solo ai fini della detrazione Irpef).

L'adattamento del veicolo

Come già detto, infatti, per questa categoria di disabili l'adattamento del veicolo rimane una condizione necessaria per tutte le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo e imposta di trascrizione al Pra).

I veicoli devono essere adattati prima dell'acquisto (o perché così prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore) alla ridotta capacità motoria del disabile.

Sono ammesse anche le auto con cambio automatico, anche di serie, per coloro che sono muniti di patente B speciale o del foglio rosa a seguito della prescrizione da parte della Commissione medica locale ai sensi dell'art. 119 del codice della strada.

Gli adattamenti, che debbono sempre risultare dalla carta di circolazione, possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi.

Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano i seguenti, avvertendo che si tratta di indicazione esemplificativa:

- pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- paranco ad azionamento meccanico/ elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole-girevole atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);
- sportello scorrevole;

 altri adattamenti non elencati, purché gli allestimenti siano caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo, e tali da comportare un adattamento effettivo. Pertanto, non dà luogo ad "adattamento" l'allestimento di semplici accessori con carattere di "optional", ovvero l'applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell'acquirente.

Il diritto all'Iva agevolata al 4% riguarda anche:

- a) le prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica;
- b) gli acquisti di accessori e strumenti relativi alle prestazioni indicate nel precedente punto a).

Gli obblighi dell'impresa

L'impresa che vende accessori e strumenti relativi ai veicoli adattati, ovvero che effettua prestazioni di servizio con applicazione dell'aliquota agevolata, deve emettere fattura (anche quando non richiesta dal cliente) con l'annotazione che si tratta di operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97 (nella vendita di accessori o nelle prestazioni da parte di officine è sufficiente menzionare la legge 449/97), ovvero della legge 342/2000. Nel caso di importazione gli estremi della legge 97/86 vanno riportati sulla bolletta doganale.

La documentazione



I disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione, in aggiunta ai documenti indicati al paragrafo 8 dovranno presentare:

- 1. fotocopia della patente di guida speciale. Per i disabili che non sono in grado di guidare (o perché minorenni o perché portatori di handicap che non ne consente il conseguimento), non è necessario il possesso della patente di guida speciale. Ai fini della detrazione Irpef si prescinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che dei soggetti cui risulta a carico;
- 2. ai soli fini dell'agevolazione Iva, in caso di prestazioni di servizi o nell'acquisto di accessori, autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di invalidità comportante ridotte capacità motorie permanenti.

Nella stessa dichiarazione si dovrà eventualmente precisare che il disabile è fiscalmente a carico dell'acquirente o del committente (ove ricorra questa ipotesi).

Per un fac-simile di dichiarazione adatta a questa situazione si veda il modulo n. 4 riportato tra i formulari;

- fotocopia della carta di circolazione, da cui risulti che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti quale condizione per la conduzione di veicoli da parte di disabili titolari di patente speciale ovvero che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico-motoria;
- 4. copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciato da una Commissione pubblica deputata all'accertamento di tali condizioni, in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità.

	CATEGORIE DI VEICOLI AGEVOLABILI
	CATEGORIE DI VEICOLI AGEVOLABILI
AUTOVETTURE *	Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente
AUTOVEICOLI * PER TRASPORTO PROMISCUO	Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico nonsuperiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente
AUTOVEICOLI * PER TRASPORTI SPECIFICI	Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
AUTOCARAVAN (1) *	Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente
MOTOCARROZZETTE	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria
MOTOVEICOLI PER TRASPORTO PROMISCUO	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente
MOTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo

^(*) Per non vedenti e sordomuti i veicoli agevolati sono solo quelli con l'asterisco. (1) Per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19%.

Le altre agevolazioni

I. La detrazione Irpef del 19%

Sono ammesse alla detrazione del 19 per cento, per l'intero ammontare (senza togliere le 250.000 lire di franchigia), le spese sostenute per:

- trasporto in ambulanza del disabile (1);
- acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni (2):
- trasformazione dell'ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella;
- sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/92. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l'acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa.

Sono inoltre ammesse integralmente alla detrazione del 19 % le altre spese riguardanti i mezzi necessari:

- all'accompagnamento;
- alla deambulazione;
- al sollevamento,

dei disabili accertati ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/92, indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno dell'assegno di accompagnamento.

Ai fini della detrazione sono considerate disabili non solo le persone che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/92, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera.



- (1) In questo caso le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il trasporto costituiscono *spese sanitarie* che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di lire 250.000.
- (2) Non si può fruire contemporaneamente della detrazione del 19 e di quella del 36 per cento (prevista per le ristrutturazioni edilizie).

La detrazione del 19 per cento su tali spese, pertanto, spetta solo sulla parte in più rispetto alla quota di spesa già utilizzata per la detrazione del 36 per cento prevista dall'art. I della legge 449 del 1997 e successive modifiche. Anche i grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14 del T.U. n. 915 del 1978, e i soggetti ad essi equiparati, sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/92.

In tal caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

Spese sanitarie sostenute dal familiare

A partire dal 2000, inoltre, il contribuente che, nell'interesse di un familiare che abbia redditi tali da non poter essere considerato fiscalmente a carico, sostenga spese sanitarie per le quali la detrazione del 19 per cento spetta dopo aver tolto la franchigia di 250.000 lire, relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, può considerare onere detraibile dall'Irpef la parte di spesa che non trova capienza nell'imposta dovuta dal familiare stesso. In questo caso, l'ammontare massimo delle spese sanitarie, sulle quali il familiare può fruire della detrazione del 19 per cento, è complessivamente pari a 12 milioni di lire.

La documentazione da conservare

Sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito

I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/92 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di del sottoscrittore) identità

complessivo occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme (fatture, ricevute o quietanze) per poi poterla esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari. In particolare:

• per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria

abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, se la fattura, ricevuta o quietanza non è rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo dovrà attestare sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere, a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari), per attestare la necessità della protesi per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata;

• per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.

2. Iva agevolata:

per i mezzi di ausilio

per i sussidi tecnici e informatici

Per fruire dell'aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima dell'acquisto, la seguente documentazione:

- specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'ASL di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico;
- 2. certificato, 'rilasciato dalla competente ASL, attestante l'esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.

In relazione all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, si applica l'aliquota Iva agevolata del 4 per cento per i mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili.

L'aliquota Iva agevolata al 4 per cento si applica anche ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.

Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche: sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati. Deve inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di soggetti limitati (o anche impediti) da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per

a) facilitare

- la comunicazione interpersonale
- l'elaborazione scritta o grafica
- il controllo dell'ambiente
- l'accesso all'informazione e alla cultura

b) assistere la riabilitazione.

della spesa.

Per autocertificare le proprie condizioni personali si veda il capitolo IV. Per agevolare i contribuenti è stato predisposto il modulo riportato in Appendice, il quale è però utilizzabile solo se le relative certificazioni e prescrizioni mediche sono state rilasciate in precedenza.

3. Nuove agevolazioni per i non vedenti

In favore dei non vedenti sono state da ultimo introdotte le seguenti agevolazioni:

• detrazione dall'Irpef del 19 per cento delle spese sostenute per l'acquisto del cane guida (dal periodo d'imposta 2000). La detrazione può essere utilizzata, a scelta, in unica soluzione ovvero in quattro quote annuali di pari importo.


Ai fini del costo di acquisto del cane guida si considera l'intero ammontare del costo sostenuto. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale. La detrazione spetta per un solo cane e può essere calcolata su un importo massimo di **lire 35 milioni**. Tale limite comprende anche le spese per l'acquisto degli autoveicoli utilizzati per il trasporto del non vedente. La detrazione è fruibile anche dal familiare cui il non vedente risulta fiscalmente a carico.

• detrazione forfettaria di **un milione di lire** delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida (dal periodo d'imposta 2000) La detrazione per il mantenimento del cane, spetta senza che sia necessario documentare l'effettivo sostenimento

Al familiare del non vedente non è invece consentita la detrazione forfettaria di un milione anche se il non vedente è da considerare a carico del familiare stesso.

L'aliquota IVA del 4% si estende anche:

 aliquota Iva agevolata del 4 per cento per l'acquisto di particolari prodotti editoriali (dal 1º gennaio 2001) destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti, anche se non acquistati direttamente da loro: giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei periodici



pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, realizzati in scrittura braille e quelli realizzati su supporti audio-magnetici per non vedenti ed ipovedenti.

 alle prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali, alle prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi, anche se realizzati in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti ed ipovedenti.

4. Eliminazione delle barriere architettoniche



A partire dalle spese sostenute dal 1º gennaio 2001 è stata ampliata a favore dei disabili la tipologia di opere che dà diritto alla detrazione del 36% per ristrutturazione edilizia. Sono ammesse ai benefici del 36%, pertanto, **non solo** le spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche riguardanti ascensori e montacarichi già in precedenza agevolate, **ma anche** quelle effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap qualora questo sia stato riconosciuto grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La detrazione del 36% per l'eliminazione delle barriere architettoniche non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie. La detrazione del 19% su tali spese, pertanto, spetta solo sulla eventuale parte in più rispetto alla quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36 per cento.

La detrazione del 36% applicabile alle spese sostenute per realizzare interventi per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile, non si applica, però, alle spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, sia pure ugualmente diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna del disabile: non rientrano, pertanto, in questa tipologia di agevolazione, ad esempio, l'acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse. Tali beni, infatti, sono inquadrabili nella categoria dei *sussidi tecnici e informatici* per i quali è già previsto l'altro beneficio consistente nella detrazione del 19 per cento.



La sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, può essere considerato intervento che determina il diritto alla detrazione del 36% ogni qualvolta risulti conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche (fermo restando. tuttavia, il diritto alla detrazione secondo le regole vigenti, qualora gli stessi interventi possano ugualmente configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria).

Anche la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione. ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche, rientra tra le tipologie che danno diritto alla detrazione del 36 per cento. In tal caso, relativamente alle prestazioni di servizi dipendenti dall'appalto relativo ai lavori in questione, è applicabile l'aliquota Iva agevolata del 4%, anziché quella ordinaria del 20 per cento.

5. Successioni e donazioni a favore di disabile grave

L'imposta di successione e quella di donazione non si applicano fino alla soglia di un miliardo di lire del valore della quota ereditaria o del legato spettanti al disabile (mentre per la generalità dei contribuenti questo tetto di intassabilità assoluta è di 350 milioni di lire). L'innalzamento della soglia opera a condizione che il beneficiario sia persona con handicap riconosciuto grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3 legge n. 104 del 1992.

Presentazione dell'istanza e autocertificazione

L'autocertificazione delle condizioni personali del disabile



Il riconoscimento di una riduzione o di un'esenzione fiscale comporta l'onere, per il disabile, di procurarsi una serie di documenti comprovanti la sua specifica condizione personale. La trafila per procurarsi questi documenti diventa talvolta lunga e defatigante: una vera barriera burocratica nei confronti dei disabili, soprattutto quando essi vengono costretti a ripetere più volte visite mediche al solo scopo di "duplicare" un certificato già rilasciato in precedenza dallo stesso o da altro organo medico di valutazione.

Una grossa opportunità di semplificazione, che agevola non poco le incombenze per i disabili, è data a questo riguardo dall'istituto dell'autocertificazione, di recente riformato.

In base a queste disposizioni, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni ed esenzioni fiscali possono essere "autocertificate" dal disabile stesso le condizioni personali che siano state attestate da un precedente certificato medico.

L'autocertificazione, infatti, deve consentire semplicemente di superare le difficoltà nel reperimento del documento (certificato medico in originale), inteso come "pezzo di carta". Non può viceversa consentire di "dribblare" la visita medica e, in particolare, la valutazione dell'esatta patologia richiesta ai fini del beneficio, la cui qualificazione da un punto di vista medico resta perciò riservata alle strutture a ciò deputate dalla legge.

2. La possibilità di presentare la domanda rimanendo a casa Poter presentare una domanda a un pubblico ufficio senza avere l'obbligo di spostarsi fisicamente da casa, costituisce una fondamentale semplificazione per il cittadino. Per il disabile, poi, evitare di recarsi presso uffici pubblici – dove, purtroppo, non è generalizzata l'istituzione di sportelli dedicati e percorsi privilegiati – assume un'importanza tutta particolare. Fortunatamente, anche se non esistono ancora disposizioni particolari per i disabili, recenti norme di legge hanno enor-

memente facilitato, per la generalità dei cittadini, la possibilità di presentare domande e persino di sottoscrivere dichiarazioni sostitutive di atto notorio, senza l'obbligo della presenza fisica allo sportello dell'ufficio.

In particolare il Testo Unico sull'autocertificazione – approvato con il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e in vigore dal 7 marzo 2001- ha consentito la presentazione di qualsiasi istanza amministrativa rivolta a un ufficio pubblico anziché personalmente allo sportello, con le seguenti modalità alternative:

- presentazione mediante terza persona incaricata dall'interessato che consegna all'impiegato addetto la domanda già sottoscritta dal richiedente (in tal caso è necessario allegare una fotocopia semplice di un documento di identità non scaduto appartenente all'interessato);
- presentazione della domanda sottoscritta e della fotocopia del documento di identità non scaduto, per via telematica (questa ipotesi è attualmente scarsamente praticabile poiché richiederebbe attenersi alle rigide regole previste per la firma digitale);
- presentazione della domanda sottoscritta e della fotocopia del documento di identità non scaduto a mezzo raccomandata postale.

Dal 7 marzo 2001, data di entrata in vigore del Testo Unico sull'autocertificazione è venuto meno ogni distinguo tra dichiarazione "sostitutiva" o "scollegata" a una precedente istanza amministrativa.

Pertanto, anche a quest'ultima tipologia di dichiarazione si applicano le stesse regole in vigore per quelle "collegate", per cui anche per esse non sussiste più il vincolo della sottoscrizione alla presenza del pubblico ufficiale presso l'ufficio atti notori del Comune.

Impossibilità o incapacità di sottoscrivere

L'impedimento a sottoscrivere da parte del disabile può essere dovuto a un problema fisico o ad incapacità di intendere e di volere.

Nel primo caso, la dichiarazione del disabile può essere

raccolta verbalmente dal funzionario preposto dell'ufficio competente a ricevere la documentazione (senza bisogno di testimoni). Il pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del disabile, attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato indicando, di seguito alla dichiarazione, la causa dell'impedimento a sottoscrivere.

Nel caso invece di incapacità di intendere e di volere, le autodichiarazioni che la legge consente al disabile potranno essere sottoscritte, nei casi di incapacità assoluta, dal genitore esercente la potestà parentale, ovvero dal tutore; nei casi di inabilità relativa, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta congiuntamente dall'interessato e dal curatore che lo assiste. Per i minori la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da un genitore esercente la potestà parentale.

Acquisto di auto nuova con aliquota Iva agevolata

Il (la) sottoscritt		, nat il	
a	(prov) codice fiscale	
residente in	, via		
ai fini dell'acquisto agevo	lato del veicolo targa	ito	;
1 0			,
sotto la propria re	dichiara sponsabilità ai sansi dal	ra :ll'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000	
sotto la propria re	(Testo unico sull'auto		
(bar	rare le ipotesi che ricorron		
di essere non vedente (o sor pubbliche di accertamento;	domuto) come risulta dalle	le certificazioni rilasciate da Commissioni me	diche
	ell'art. 3 della legge n. 1	ella capacità di deambulare, affetto da han 104/92, come risulta dalla certificazione rila	
	s, dell'art. 3 della legge n.	l'indennità di accompagnamento) affetto da l . 104/92, come risulta dalla certificazione rila	
che nel corso dei quattro and veicolo con lo stesso tipo di		(1) non è stato acquistato	altro
familiare di seguito indicato,	secondo quanto risulta d	superiore a L. 5.500.000, fiscalmente a caric dall'ultima dichiarazione dei redditi da quest Testo unico sull'autocertificazione).	
Nome del familiare		codice fiscale	
T. U. sull'autocertificazione	, qualora la presente di	enali che derivano, ai sensi dell'articolo 76 ichiarazione risulterà mendace a seguito uuire in forza dell'articolo 43 dello stesso ī	dei
Luogo e Data		Firma del/la disabile	e*
(1) Indicare la data di immatricolazi * Per il non vedente o il disabile me	one dell'autovettura. entale interdetto la firma va aj	ipposta dal tutore.	

Il Fisco per i disabili 23

Acquisto di veicolo nuovo adattato con aliquota Iva agevolata

Il (la) sottoscritt			., nat il
a	(prov) codice fiscal	le
residente in	, via		······,
ai fini dell'acquisto age	volato del veicolo targ	gato	;
	dichia	ara	
sotto la propria	responsabilità, ai sensi o	dell'articolo 47 del D.P.R. n	n. 445 del 2000
	(Testo unico sull'au	tocertificazione):	
(barrare le ipotesi che ricorr	ono cancellando le altre)	
sì come risulta dalle cert	da handicap grave di cui a ificazioni a suo tempo rilas ibbliche diverse da quelle j	al comma 3 dell'articolo 3 sciate dagli uffici pubblici	della legge n. 104/92, co- competenti, comprese le
che nel corso dei quattro veicolo con lo stesso tipo		(1) no	on è stato acquistato altro
	sessore di reddito lordo no ato, secondo quanto risulta ra o), del D.P.R. n. 445/200	a dall'ultima dichiarazione	dei redditi da questi pre-
Nome del familiare		codice fiscale	
T. U. sull'autocertificazio	enza delle conseguenze pone, qualora la presente nte ufficio si riserva di ese	dichiarazione risulterà m	nendace a seguito dei
Luogo e Data			Firma del/la disabile
(1) Indicare la data di immatric	olazione dell'autovettura.		

Esenzione dal bollo auto o dall'imposta di trascrizione (veicolo intestato al disabile) (1)

	☐ A	All'Ufficio delle Entrate di
		Alla Direzione Regionale delle Entrate Sezione Staccata di
OGGETTO: Veicolo targato:		Esenzione per disabili (2) - 1º anno
		, nat il
a	(prov) codice fiscale
residente in	, via	
	CHIEDE	3
		sulla base dei seguenti documenti allegati: cancellando le altre)
	rdomuto ai sensi del	o 39 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, attestante ll'art. 3 della legge n. 104/92, come risulta dalle cer- di accertamento;
che il sottoscritto è disabile mentale o putato o con grave limitazione della	di gravità tale da fru capacità di deambu ne risulta dalle certifi	o 39 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, attestante irie dell'indennità di accompagnamento, o pluriam- ulare, affetto da handicap grave ai sensi dell'art. 3, ficazioni rilasciate dalla Commissione medica ASL; n vedente o sordomuto
certificazione rilasciata dalla Commi	issione medica ASL	attestante che il sottoscritto è disabile mentale (di nto) affetto da handicap grave di cui al comma 3,
certificazione rilasciata dalla Commi grave limitazione della capacità di d l'art. 3 della legge n. 104/92.	ssione medica ASL a leambulare affetto c	attestante che il sottoscritto è pluriamputato o con da handicap grave ai sensi di cui al comma 3 del-
	Fir	ma del/la disabile(*)
	Autocertificaz	zione
colo 47 del D.P.R. n. 445/2000 (Testo unic ☐ non vedente o sordomuto	co sull'autocertificazion	
ma 3 dell'art. 3 della legge n. 104/92, con pluriamputato o con grave limitazione de l'art. 3 della legge n. 104/92, come risulta	me risulta dale certifica ella capacità di deambu a dalle certificazioni rila	pagnamento affetto da handicap grave ai sensi del com- izioni rilasciate dalle Commissioni mediche competenti dare, affetto da handicap grave ai sensi del comma 3 del- asciate dalle Commissioni mediche competenti.
co sull'autocertificazione, qualora la p	resente dichiarazion	ne derivano, ai sensi dell'articolo 76 del Testo uni- ne risulterà mendace, dopo i controlli che il com- 43 del Testo unico sull'autocertificazione.
Data		Firma

⁽¹⁾ Va presentata, anche mediante raccomandata AR, all'ufficio delle Entrate (ove questo sia già istituito), oppure alla Sezione staccata della Direzione regionale delle entrate.

⁽²⁾ L'esenzione dall'Imposta provinciale di trascrizione (Ipt) non si applica nei riguardi di sordomuti e non vedenti.

^(*) Per il non vedente o il disabile mentale interdetto la firma va apposta dal tutore.

Esenzione dal bollo auto o dall'imposta di trascrizione (veicolo adattato intestato al disabile) (1)

	All'Ufficio delle Entrate di
	☐ Alla Direzione Regionale delle Entrate Sezione Staccata di
OGGETTO: Veicolo targato:	- Esenzione per disabili (2) - 1° anno
Il (la) sottoscritt	, nat il
a	(prov) codice fiscale
residente in	, via
	CHIEDE
	ell'esenzione spettante sulla base dei seguenti documenti allegati: tre l'ipotesi che ricorre cancellando le altre)
che il sottoscritto è affetto da pa	alce, ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, attestante ologia comportante ridotte o impedite capacità motorie come risulta dalle ssioni mediche pubbliche di accertamento;
	mpetente ASL, attestante che il sottoscritto è affetto da patologia com- acità motorie permanenti ma non da handicap grave di cui al comma 3
fotocopia della carta di circolaz adattato in funzione della mino	one, da cui risulta che il veicolo è dotato di cambio automatico/ovvero azione fisico-motoria;
☐ fotocopia della patente di guid	speciale o, in mancanza, di altro documento di identità non scaduto;
☐ fotocopia del numero di codice	fiscale attribuito dall'amministrazione finanziaria.
	Firma del/la disabile
	Autocertificazione
colo 47 del D.P.R. n. 445/2000 (Teste l'articolo 3 della legge n. 104/92) aff capacità motorie permanenti, cos comprese le Commissioni mediche p dità civile, per lavoro o di guerra. Il sottoscritto è a conoscenza delle co sull'autocertificazione, qualora	one di cui sopra, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'arti- unico sull'autocertificazione), di essere stato riconosciuto disabile (ai sensi del- tto da patologia riguardante gli arti inferiori, e comportante ridotte o impedite come risulta dalle certificazioni a suo tempo rilasciate dagli uffici competenti, abbliche diverse da quelle previste dalla legge n. 104/92, come quelle di invali- conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'articolo 76 del Testo uni- la presente dichiarazione risulterà mendace, dopo i controlli che il com- e, in forza dell'articolo 43 del Testo unico sull'autocertificazione.
Data	Firma

⁽¹⁾ Va presentata, anche mediante raccomandata AR, all'ufficio delle Entrate (ove questo sia già istituito), oppure alla Sezione staccata della Direzione regionale delle entrate.

⁽²⁾ Nei casi di cambio automatico è necessario che la competente ASL prescriva la guida con tale tipo di adattamento. Qualora una certificazione in questi termini sia stata a suo tempo rilasciata, è possibile "autocertificame" l'attestazione, sempre al fine di poter evitare l'allegazione del certificato in originale.

Esenzione dal bollo auto o dall'imposta di trascrizione (veicolo intestato al familiare) (1)

	All'Ufficio delle Entrate di
	Alla Direzione Regionale delle Entrate Sezione Staccata di
OGGETTO: Veicolo targato:	
Veicolo intestato al familiare del disabile:	
Nomecognome	grado di parentela
Il (la) sottoscritt	, nat il
) codice fiscale
residente in, via	
in qualità di disabile fiscalmente a carico	del familiare indicato in oggetto
CF	HEDE
 autocertificazione sottoscritta in calce, ai sensi dell'art il sottoscritto non vedente o sordomuto come risulta o che di accertamento; autocertificazione sottoscritta in calce, ai sensi dell'art 	ttante sulla base dei seguenti documenti allegati: icolo 39 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, attestante che dalle certificazioni rilasciate da Commissioni mediche pubbli- icolo 39 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, attestante che
il sottoscritto è disabile mentale (di gravità tale da fr o con grave limitazione della capacità di deambula della legge n. 104/92, come risulta dalle certificazio certificazione medica attestante che il sottoscritto è	uire dell'indennità di accompagnamento), o pluriamputato re, affetto da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, ni rilasciate dalla Commissione medica ASL;
 certificazione rilasciata dalla Commissione medica A tale da fruire dell'indennità di accompagnamento af legge n. 104/92; 	SL attestante che il sottoscritto è disabile mentale di gravità fetto da handicap grave di cui al comma 3, dell'art. 3 della
ve limitazione della capacità di deambulare, affetto de la legge n. 104/92;	aSL attestante che il sottoscritto è pluriamputato o con gra- da handicap grave ai sensi di cui al comma 3 dell'art. 3 del-
fotocopia del numero di codice fiscale attribuito dal	l'amministrazione finanziaria.
(barrare l'ipotesi che ricorre cancellando le altre)	Firma del/la disabile (*)
Autocei	rtificazione
47 del D.P.R. n. 445/2000 (Testo unico sull'autocertificazio ☐ di essere stato riconosciuto non vedente e/o sordomuto co pubbliche di accertamento; ☐ di essere stato riconosciuto disabile mentale di gravità ta dicap grave ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge missioni mediche competenti; ☐ pluriamputato o con grave limitazione della capacità di dell'art. 3 della legge n. 104/92, come risulta dalle certi ☐ di essere, in quanto possessore di reddito lordo non su cato in oggetto, secondo quanto risulta dall'ultima dich D.P.R. n. 103/98). Il sottoscritto è a conoscenza delle conseguenze pen sull'autocertificazione, qualora la presente dichiaraz	me risulta dalle certificazioni rilasciate da Commissioni mediche de da fruire dell'indennità di accompagnamento affetto da hann. 104/92, come risulta dalle certificazioni rilasciate dalle Comi deambulare, affetto da handicap grave ai sensi del comma 3 ficazioni rilasciate dalle Commissioni mediche competenti; uperiore a L. 5.500.000, fiscalmente a carico del familiare indiarazione dei redditi da questi presentata (articolo 1, lettera b, ali che derivano, ai sensi dell'articolo 76 del Testo unico dione risulterà mendace, a seguito dei controlli effettuati
dal competente ufficio in forza dell'articolo 43 del To	esto unico sull'autocertificazione.

- (1) Va presentata, anche mediante raccomandata AR, all'ufficio delle Entrate (ove questo sia già istituito), oppure alla Sezione staccata della Direzione regionale delle entrate.

 (2) L'esenzione dall'Imposta provinciale di trascrizione (Ipt) non si applica nei riguardi di sordomuti e non vedenti.
- (*) Per il non vedente o il disabile mentale interdetto la firma va apposta dal tutore.

Esenzione dal bollo auto o dall'imposta di trascrizione (veicolo adattato intestato al familiare) (1)

	☐ All'Ufficio delle Entrate di
	☐ Alla Direzione Regionale delle Entrate Sezione Staccata di
OGGETTO: Veicolo targato:	- Esenzione per disabili (2) - 1º anno
Veicolo intestato al familiare del disabile:	
Nomecognome	grado di parentela
Il (la) sottoscritt	, nat il
) codice fiscale
_	
	HIEDE
	ettante sulla base dei seguenti documenti allegati: ricorre cancellando le altre)
autocertificazione sottoscritta in calce, ai sensi de	ell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, atte nportante ridotte o impedite capacità motorie ai sensi del
 certificazione rilasciata dalla competente ASL, a portante ridotte o impedite capacità motorie pe dell'art. 3 della legge 104/92; 	attestante che il sottoscritto è affetto da patologia comermanenti ma non da handicap grave di cui al comma 3
fotocopia della carta di circolazione, da cui risu adattato in funzione della minorazione fisico-me	lta che il veicolo è dotato di cambio automatico/ovvercotoria;
☐ fotocopia della patente di guida speciale o, in r	nancanza, di altro documento di identità non scaduto
☐ fotocopia del numero di codice fiscale attribuito	o dall'amministrazione finanziaria.
	Firma del/la disabile
	ertificazione
D.P.R. n. 445/2000 (Testo unico sull'autocertificazione), di essere stato riconosciuto disabile ai sensi dell'articolo 3 impedite capacità motorie permanenti, così come risu comprese le Commissioni mediche pubbliche diverse da ci per lavoro o di guerra (2); di essere, in quanto possessore di reddito lordo non supe	niara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del della legge n. 104/92, affetto da patologia e comportante ridotte o lta dalle certificazioni a suo tempo rilasciate dagli uffici competenti, quelle previste dalla legge n. 104/92, come quelle di invalidità civile, eriore a L. 5.500.000, fiscalmente a carico del familiare indicato in ogedditi da questi presentata (articolo 1, lettera b. D.P.R. n. 103/98).
Il sottoscritto è a conoscenza delle conseguenze penali	che derivano, ai sensi dell'articolo 76 del Testo unico sull'au- lterà mendace, a seguito dei controlli effettuati dal competen-
Data	Firma

Va presentata, anche mediante raccomandata AR, all'ufficio delle Entrate (ove questo sia già istituito), oppure alla Sezione staccata della Direzione regionale delle entrate.
 Nei casi di cambio automatico è necessario che la competente ASL prescriva la guida con tale tipo di adattamento. Qualora una certificazione in questi termini sia stata a suo tempo rilasciata, è possibile "autocertificarne" l'attestazione, sempre al fine di poter evitare l'allegazione del certificato in originale.

Prestazioni di servizio o acquisto di accessori per auto con aliquota iva agevolata

Il (la) sottoscritt		, nat il	
a	(prov) codice fiscale	
residente in	, via		
ai fini dell'acquisto con Iva a	agevolata degli acc	cessori auto e delle prestazioni	di servizio
per l'adattamento, riguarda:	nti il veicolo tar	rgato	;
	dichiar	ra	
(barrare l	l'ipotesi che ricorre	re cancellando l'altra)	
comportante ridotte o impedite o tempo rilasciate dagli uffici publ	capacità motorie perm blici competenti, com	colo 3 della legge n. 104/92, affett nanenti, così come risulta dalle certific aprese le Commissioni mediche pubb alidità civile, per lavoro o di guerra;	cazioni a suo
	o risulta dall'ultima di	superiore a L. 5.500.000, a carico de lichiarazione dei redditi da questi pre o sull'autocertificazione):	
Nome del familiare			
Codice fiscale			
Luogo e data		771	
		Firma	

modu

Cessazione esenzione bollo per perdita dei requisiti (1)

		Alla Direzione I	Entrate diRegionale delle Entrate a di	
OGGETTO: Veicolo targato:				
Il (la) sottoscritt			, nat il	
a	(prov) codic€	e fiscale	
residente in	-			
	COMUNIC			
che, relativamente al veicolo in per l'esenzione dal pagamento (ba) base vendita a terzi del veicolo eliminazione delle modifiche altro (specificare)	del bollo auto per: arrare l'ipotesi che ricorre e e conseguente trasforma	e cancellando le a	ltre)	iti
Allega fotocopia del documento Luogo e data		fiscale attribuito o	lall'amministrazione finanziaria	ι.
			Firma del/la disabile	
(1) Va presentata, anche media oppure alla Sezione staccata	*		ate (ove questo sia già istituito)),


Aquisto di sussidi tecnici ed informatici con aliquota Iva agevolata

Il (la) sottos	critt				, nat il	
a		(p	rov) codi	ce fiscale	
		-				
ai fini dell'a	cquisto agev	rolato di suss	sidi tecnic	i ed informa	atici,	
			DICHIAR	A		
SO	otto la propria	-		ell'articolo 47 c certificazione):	del D.P.R. n. 445/2000	
	(1	barrare l'ipotesi	che ricorre	cancellando le	e altre)	
1) che è stat zionale permar		isabile ai sensi	dell'articolo	3 della legge	n. 104/92, con una invalidità fu	n-
motorio —	uisivo visivo	uditivo	🖵 del li	inguaggio		
	ale di apparter				del medico specialista della azie e tra la menomazione di cui sop	
computer	☐ modem	🖵 fax	altro 🔲			
T. U. sull'au	tocertificazion	e, qualora la p	resente did	chiarazione ris	ano, ai sensi dell'articolo 76 del sulterà mendace a seguito dei ell'articolo 43 dello stesso T.U.	
Data					Firma del/la disabile	

⁽¹⁾ L'autocertificazione può essere utilizzata in presenza di certificazioni mediche già rilasciate e al fine di facilitare la documentazione del diritto all'agevolazione, quando non ci si vuol privare dell'originale o quando quest'ultimo è già stato consegnato a un ufficio o a un precedente rivenditore di beni agevolati.

Riferimenti normativi

Legge	27/12/1997	n. 449	articolo 8 (S.O. alla G.U. del 30 dicembre 1997, n. 302).
D.P.R.	22/12/1986	n. 917	(T.U.I.R.) articoli 10, 13bis lett. c (S.O. alla G.U. del 31 dicembre 1986, n. 302).
D.P.R.	24/10/1998	n. 403	(G.U. n. 275 del 24 novembre 1998) riguardante le norme di semplificazione della documentazione amministrativa, come modificata dal Testo unico sull'autocertificazione approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (S.O. alla G.U. 20 febbraio 2001, n. 42).
Legge	28/2/1997	n. 30	conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria pubblica per l'anno 1997 (comma 1, art. 1 e comma 9, art. 21).
D.M.	14/3/1998		Ministero delle Finanze - Determinazione delle condizioni e delle modalità alle quali è subordinata l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 4 per cento ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di bandicap.
Legge	23/12/1998	n. 448	articolo 39, riguardante la facoltà di autocertificazione da parte del disabile, delle proprie condizioni personali (S.O. n. 210/L alla G.U. del 29 dicembre 1998).
Legge	23/12/1999	n. 488	artt. 6, comma 1, lettere e) e g) (S.O. n. 227/2 alla G.U. 27 dicembre 2000, n. 302).
Legge	21/11/2000	n.342	articolo 50 (S.O. alla G.U. del 25 novembre 2000, n. 276).
Legge	23/12/2000	n. 388	articoli 30, comma 7, 31 comma 1, 81 comma 3 (S.O. alla G.U. del 29 dicembre 2000, n. 302).
	oni per la razione dei red	lditi	(per l'applicazione delle disposizioni agevolative in materia di Irpef).
Circolo		n. 186/	
	31/7/1998	n. 197/	
	12/4/2000	n. 74/	
	21/11/2000	n. 207/	
	3/1/2001 26/1/2001	n. $1/n$. $6/n$.	/E /E
	26/1/2001		E /E
	13/2/2001	n. 13/	



Per saperne di più

Per maggiori informazioni sulla riforma del fisco si consiglia di consultare l'**Agenda del contribuente 2001** e il sito del Ministero delle finanze **www.finanze.it** nel quale è raccolta tutta la normativa fiscale.

L'informazione al contribuente



TELEFONO IN COLLEGAMENTO CON LE BANCHE DATI

848.800.444 - Fisco in linea

 Informazioni su cartelle esattoriali e avvisi bonari, sgravi, sospensioni, dichiarazioni dei redditi.



VIDEO-TERMINALI IN COLLEGAMENTO CON LE BANCHE DATI

Sportelli self service

- Informazioni fiscali e previdenziali
- Rilascio duplicato codice fiscale



AGGIORNAMENTI TRAMITE TV

Televideo pagine 370/379

- Informazioni sull'attualità fiscale
- Aggiornamenti dell'Agenda del contribuente



COLLEGAMENTI ATTRAVERSO LA RETE

Internet www.finanze.it

- Informazioni e documentazione
- Modulistica
- Programmi di calcolo per le dichiarazioni
- Dichiarazioni e pagamenti on-line

LA "GUIDA DEL CONTRIBUENTE"

è una pubblicazione del

Ministero delle Finanze

Segretariato generale

Ufficio per l'informazione del contribuente

Per ulteriori informazioni: www.finanze.it

La Guida è distribuita gratuitamente, fino ad esaurimento, tramite gli uffici finanziari.

> Direttore responsabile Giancarlo Fornari

Guida a cura di Camilla Ariete Giuseppe Pasquale si ringrazia Carlo Giacobini per la cortese collaborazione

> Progetto Grafico Ennio Testa

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 573 del 22-11-1996

I dati contenuti in questo fascicolo sono aggiornati al 30 aprile 2001

I testi di questa guida e delle altre pubblicazioni dell'Ufficio per l'informazione del contribuente possono essere riprodotti liberamente con qualunque mezzo a condizione che vengano citate la fonte e la data di aggiornamento

istituto poligrafico e zecca dello stato - salario